



PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

IX LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. 230 DEL 12 GIUGNO 2012

**OGGETTO:** Istituzione dell'articolo 11 denominato "Contributi per finalità istituzionali", all'interno del capitolo 6, della parte II uscite, del bilancio del Consiglio regionale, per l'esercizio finanziario 2012.

		Pres.	Ass.
<b>Brega Eros</b>	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Lignani Marchesani Andrea</b>	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Stufara Damiano</b>	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>De Sio Alfredo</b>	<i>Cons. Segretario</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Galanello Fausto</b>	<i>Cons. Segretario</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PRESIDENTE:** Eros BREGA

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Alfredo DE SIO - Fausto GALANELLO

**ESTENSORE:** Fabio PIERGIOVANNI

**VERBALIZZANTE:** Elisabetta BRACONI





## **L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**VISTO** l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 30 marzo 2011, "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese", con il quale si stabilisce che la Regione, in attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi, anche da parte di soggetti pubblici e privati;

**ATTESO** che detti eventi debbono rispondere esclusivamente a criteri di:

- armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
- valorizzazione del territorio regionale;
- validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale;

**DATO ATTO** che secondo l'orientamento della maggioranza delle sezioni regionali della Corte dei Conti, le spese non soggette a riduzione ai sensi del D.L. 78/2010, sono quelle riferite a specifiche competenze dell'ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità, mentre rientrano nella norma del citato decreto 78 quelle spese di rappresentanza riconducibili genericamente alle relazioni pubbliche svolte in modo episodico e comunque al di fuori di uno specifico programma che rientri nelle competenze dell'ente, oppure volte unicamente a promuoverne l'immagine;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra esposto, che:

- sono ammessi contributi a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali e di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi della collettività amministrata e rientrano nelle finalità istituzionali della Regione;
- i contributi erogati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 4/2011, sono strettamente correlati all'attuazione dello Statuto e perseguono, quindi, fini istituzionali in maniera non occasionale ma inquadrata in una politica di programmazione selettiva, peraltro non finalizzata alla promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

**RITENUTO:**

- che anche il Consiglio regionale, in ragione della sua autonomia, sia destinatario dei principi contenuti nei richiamati articoli 10 e 11 dello Statuto e possa quindi agire per promuovere azioni in favore della integrazione e interazione regionale e per la promozione del patrimonio ambientale, culturale e turistico dell'Umbria;





- di dover istituire, per il perseguimento di dette finalità e l'erogazione di contributi, un nuovo articolo nell'ambito del capitolo 6 del bilancio consiliare;

**RIBADITO** che:

- i contributi potranno essere erogati soltanto previa approvazione di specifici programmi;
- non potranno essere erogati contributi per spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, incontri conviviali, mostre, sponsorizzazioni e pubblicità;
- i contributi a sostegno dell'attività svolta dal destinatario dovranno osservare criteri di stretta funzionalità rispetto alle finalità conseguite dal Consiglio regionale;

**VISTO:**

- la legge 6 dicembre 2012 1973, n. 853;
- lo Statuto;
- la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;
- la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 "Regolamento interno del Consiglio regionale";

**DELIBERA**

1. di istituire, all'interno del capitolo 6 "*Indagini conoscitive studi, ricerche, borse di studio, congressi, convegni, ecc*", della parte seconda uscite, del bilancio del Consiglio regionale, per l'esercizio finanziario 2012, l'articolo 11 denominato "*Contributi per finalità istituzionali*";
2. di stabilire, per il corrente esercizio finanziario, in € 50.000,00 il finanziamento dell'articolo 11;
3. di iscrivere detta previsione di spesa nello stanziamento dell'articolo 11, in termini di competenza e di cassa;
4. di compensare tale finanziamento mediante il contestuale storno, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento appostato al capitolo 30 "*C.A.L.R.E. Conferenza Assemblee Legislative Europee*";
5. di apportare le seguenti variazioni compensative all'interno della parte II uscite del bilancio del Consiglio regionale, per l'esercizio finanziario





2012, approvato con deliberazione del Consiglio medesimo del 2 aprile  
2012, n. 145:

USCITA			
	DESCRIZIONE	Variazioni compensative (competenza e cassa)	
		+	-
6/11	<i>Contributi per finalità istituzionali</i>	50.000,00	
30	<i>C.A.L.R.E. Conferenza Assemblee Legislative Europee</i>		50.000,00
	<b>totale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

L'ESTENSORE: dott. Fabio Piergiovanni

**REGIONE UMBRIA**

Consiglio Regionale

E' copia conforme all'originale e si  
compone di n. 7.04.4 pagine

Perugia, 29/06/2012

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(*Arianna Zolfaccio*)